

### ***12.1.4.3 Parere n. 379/D delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti: La procedura di presentazione dei conti giudiziali***

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno preso in esame anche la questione dei conti giudiziali compilati su base provinciale.

La Corte, pur prendendo atto dell'articolazione territoriale della società Equitalia, riafferma il principio generale secondo il quale le disposizioni normative intervenute per delimitare i compiti della predetta società impongono di concentrare in un unico conto l'intera gestione dell'Equitalia a livello nazionale nel quale devono confluire le operazioni contabili poste in essere per conto della Società da soggetti che per essa agiscono, quali sub-agenti, tutto questo, però, in attesa dell'applicazione del Protocollo d'intesa.

La Corte, col Parere n. 379/D, nell'adunanza del 12 maggio 2015, si è espressa sulle seguenti problematiche:

- a) *la predisposizione da parte di Equitalia S.p.A. di un unico conto giudiziale per le riscossioni erariali.* Si è ritenuto che Equitalia presenti un unico conto giudiziale riguardante l'intera gestione, in cui devono confluire le operazioni contabili poste in essere dai sub-agenti, con riferimento a ciascun ente impositore ed alla tipologia di tributo riscosso. Detto conto giudiziale sarà costituito dalla sommatoria dei sub-conti resi dai soggetti riscuotitori che rivestono la qualifica di sub-agenti contabili che va presentato, per il tramite della competente Ragioneria Territoriale, alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per il Lazio nei termini previsti dall'art. 74, comma 3 e 4, della LCGS e dell'art. 16, comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 123/2011. Mentre, i sub-conti resi dai sub-agenti sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile delle Ragionerie Territoriali competenti e devono essere trasmessi, a cura delle medesime, alle singole Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.
- b) *la composizione del conto giudiziale ed in particolare l'obbligo di allegazione dell'elenco nominativo dei debitori, dai quali l'agente non abbia riscosso le somme dovute nell'anno, da allegare obbligatoriamente al conto stesso.* La Corte, col predetto parere, richiamando l'espressa previsione normativa di cui all'art. 621 del RCGS, ha precisato che è rimesso all'iniziativa di ciascuna Sezione giurisdizionale farne specifica richiesta nel corso del procedimento di esame dei conti resi dagli agenti della riscossione.
- c) *la possibilità per le Ragionerie Territoriali di procedere, nelle more dell'operatività del Protocollo d'intesa del 17 maggio 2011, alla parifica dei conti giudiziali presentati da Equitalia S.p.A. (vedere il paragrafo 12.1.4.5).*